

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 2/2021

**SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MAGGIORAZIONE DEL CAPITALE DI CUI AL TITOLO III, ARTICOLO 47-SEXIES E AL TITOLO XV, ARTICOLO 216-SEPTIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.**

Il presente documento contiene lo schema di Regolamento in materia di maggiorazione del capitale di cui al Titolo III, articolo 47-*sexies* e al Titolo XV, articolo 216-*septies* del Codice delle assicurazioni private (CAP).

Con tale schema di Regolamento si intende, in particolare, disciplinare i criteri operativi e di calcolo per l'adozione delle maggiorazioni di capitale, in attuazione delle previsioni di cui agli articoli 47-*sexies* e 216-*septies* del CAP.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all'IVASS, entro il 23 aprile 2021 al seguente indirizzo di posta elettronica: [maggiorazionicapitale@ivass.it](mailto:maggiorazionicapitale@ivass.it) utilizzando l'apposita tabella allegata, da compilare in formato *word*. I dati personali forniti partecipando alla pubblica consultazione saranno trattati dall'Istituto (titolare del trattamento) per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), esclusivamente per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque per fini connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'IVASS:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione;
- le conseguenti risoluzioni dell'IVASS.

La struttura del documento sottoposto alla presente pubblica consultazione non intende precludere la possibilità di una successiva diversa collocazione delle singole disposizioni nell'ambito di Regolamenti, Provvedimenti o disposizioni IVASS nuovi o già esistenti.

Roma, 24 marzo 2021

**SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MAGGIORAZIONE DEL CAPITALE DI CUI AL TITOLO III, ARTICOLO 47-SEXIES E AL TITOLO XV, ARTICOLO 216-SEPTIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.**

## Relazione di presentazione

### 1. Il quadro normativo e i principi ispiratori del Regolamento

Con il presente documento si sottopone alla consultazione lo schema di Regolamento disciplinante profili attuativi concernenti il processo di adozione delle maggiorazioni di capitale (*capital add-on*) di cui agli articoli 47-*sexies* e 216-*septies* del CAP.

L'obiettivo delle misure di *capital add-on* è garantire che i requisiti patrimoniali regolamentari riflettano adeguatamente il profilo di rischio globale dell'impresa di assicurazione o riassicurazione ovvero del relativo gruppo di appartenenza.

Tali misure hanno natura eccezionale e temporanea, in quanto possono essere imposte solo laddove le altre misure di vigilanza siano inefficaci o inadatte e possono essere mantenute solo finché l'impresa non abbia adeguatamente corretto gli scostamenti che ne hanno legittimato l'imposizione.

Il *framework* europeo in materia di *capital add-on* si compone di diverse fonti normative e, segnatamente, della direttiva *Solvency II* (direttiva 2009/138/CE), del Regolamento delegato (UE) n. 2015/35 (di seguito "Atti delegati") e del Regolamento di esecuzione 2015/2012 (UE) (di seguito "ITS") adottato dalla Commissione su proposta di EIOPA.

L'articolo 37 della direttiva *Solvency II* prevede che l'Autorità di vigilanza possa, all'esito della procedura di controllo prudenziale, richiedere all'impresa maggiorazioni di capitale in casi eccezionali e al ricorrere di specifiche circostanze specificamente individuate dallo stesso articolo 37 (*i.e.*, scostamento significativo per quanto riguarda il requisito patrimoniale di solvibilità; scostamento significativo per quanto riguarda la *governance*; scostamento significativo per quanto riguarda gli aggiustamenti al tasso privo di rischio pertinente e le misure transitorie).

La disposizione summenzionata è integrata dalle previsioni contenute negli Atti delegati (in particolare il Titolo I, Capo X, articoli da 267 a 287) e negli ITS.

Gli Atti delegati specificano le circostanze, già enucleate dall'articolo 37, che legittimano l'imposizione di maggiorazioni di capitale da parte dell'Autorità competente, nonché le relative metodologie di calcolo. Gli ITS, d'altro canto, definiscono le procedure da seguire per l'adozione, modifica e revoca delle decisioni concernenti le maggiorazioni di capitale. In particolare, gli ITS disciplinano la procedura scandendone le fasi e riconoscendo particolare rilievo sia al profilo dell'interlocazione con l'impresa sia a quello della revisione periodica delle misure al fine di verificarne l'adeguatezza.

Nell'ambito del quadro normativo europeo sopra delineato si innesta l'articolo 47-*sexies* del CAP, che nel recepire la previsione di cui all'articolo 37 della direttiva *Solvency II*, rimette alla disciplina attuativa di competenza dell'Istituto la determinazione delle

previsioni applicative per l'adozione delle maggiorazioni di capitale (articolo 37, comma 9 del CAP).

Con il presente schema di Regolamento, pertanto, si provvede a dare attuazione alla predetta norma del CAP, dettando disposizioni di dettaglio volte a integrare il quadro normativo europeo e domestico sopra richiamato.

L'intervento regolamentare riguarda, in particolare, la definizione dei criteri e modalità di calcolo delle maggiorazioni di capitale in ipotesi di scostamento dagli *standard* di *governance* di cui all'articolo 47-*sexies*, comma 1, lettera c) del CAP.

In particolare, i "*fattori pertinenti*" indicati dall'articolo 277 degli Atti delegati, dei quali tener conto ai fini della valutazione dell'esistenza di uno scostamento e del calcolo del conseguente *capital add-on* nelle ipotesi di deviazione dagli *standard* di *governance*, appaiono non esaustivi e suscettibili di ulteriore declinazione. Inoltre l'articolo 286 degli Atti delegati richiama per le determinazioni dell'Autorità di vigilanza sul *capital add-on* in materia di *governance* l'applicabilità dei medesimi elementi valutativi di cui all'articolo 277 solo "se appropriato". Tale formulazione depone per un'interpretazione esemplificativa e non esaustiva della natura dell'elenco riportato al medesimo articolo 277

In conformità al *framework* europeo di riferimento, si è seguito un approccio *principle based*, individuando criteri operativi che consentano all'Istituto di compiere le necessarie valutazioni finalizzate all'imposizione di misure aderenti al profilo patrimoniale e di rischio delle imprese e proporzionate alle carenze effettivamente riscontrate.

Si sono pertanto formulati criteri operativi volti a garantire l'efficienza delle misure di *capital add-on* quale strumento praticabile per la protezione dei contraenti e degli aventi diritto alla prestazione assicurativa, sviluppando - in sede di specificazione delle circostanze e dei fattori valutativi già definiti dalla normativa comunitaria - approcci coerenti e comuni per circostanze analoghe, al fine di assicurare il rispetto del principio del *level playing field* fra imprese.

Nell'ottica di garantire la trasparenza dei processi e delle decisioni, si è inoltre proceduto alla formalizzazione della procedura di imposizione delle misure di *capital add-on*, specificandone altresì le modalità di modifica e revoca.

## **2. Schema di Regolamento IVASS**

Premesso il quadro normativo di riferimento di origine comunitaria e nazionale, si è provveduto a predisporre, con lo schema di Regolamento in consultazione, una disciplina attuativa che dettagli i criteri del procedimento di adozione delle maggiorazioni di capitale.

o o o

All'esito della procedura di pubblica consultazione l'IVASS renderà pubblici i risultati e le proprie conseguenti determinazioni (Cfr. pagina 1 del presente documento).

## **Struttura del Regolamento**

Lo schema di Regolamento si compone di 17 articoli suddivisi in 5 Titoli.

Si riporta di seguito una sintesi delle diverse disposizioni.

**TITOLO I - Disposizioni di carattere generale** - contiene previsioni relative alle fonti normative (**art. 1**), alle definizioni (**art. 2**), all'ambito di applicazione (**art. 3**) e all'obiettivo delle maggiorazioni del capitale (**art. 4**).

Lo schema di Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 47-*sexies*, comma 9 e 216-*septies*, comma 2, del CAP, che richiedono all'IVASS di emanare disposizioni per l'applicazione delle maggiorazioni di capitale, individuali e di gruppo.

Lo schema di Regolamento prevede un articolo dedicato alle definizioni, rimandando a quanto previsto nel CAP laddove non diversamente specificato.

Viene altresì delimitato il perimetro di applicazione soggettivo dello schema di Regolamento, individuando i soggetti cui le previsioni in esso contenute sono indirizzate.

L'articolo 4 esplicita gli obiettivi cui sono tese le misure oggetto di disciplina, individuandoli nella finalità di assicurare che il requisito di capitale rappresenti correttamente il profilo di rischio dell'impresa, garantendo in tal modo un adeguato livello di protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative, nonché la parità di trattamento tra imprese.

Si specificano altresì la natura di misura eccezionale e temporanea del *capital add-on*, percorribile solo quale strumento di ultima istanza in caso di inadeguatezza o inefficacia delle misure ordinarie riconosciute all'Istituto.

**TITOLO II – Valutazione di uno scostamento significativo e metodologie di calcolo delle maggiorazioni di capitale** - si integrano i criteri valutativi già individuati negli Atti delegati. Per quanto concerne la valutazione dello scostamento, il Titolo in argomento accompagna a previsioni generali vevoli per tutte le ipotesi legittimanti un *capital add-on* (**art. 5**), parametri specifici riferiti ai singoli casi di scostamento (**artt. 6, 7 e 8**).

Si specificano inoltre ulteriormente i criteri di calcolo da applicarsi per la quantificazione delle maggiorazioni di capitale al ricorrere degli specifici presupposti previsti (**artt. 9, 10 e 11**).

Con riguardo ai criteri per il calcolo delle maggiorazioni di capitale in caso di significativa deviazione dagli *standard* di *governance*, si individuano due metodologie alternative tra loro. In particolare, qualora la perdita finanziaria dell'impresa sia quantificabile in via diretta, la maggiorazione di capitale è almeno pari a detta perdita. In alternativa, la maggiorazione di capitale è determinata dall'IVASS in conformità al livello di gravità delle carenze deficitarie riscontrate in materia di *governance*.

In particolare, vengono introdotti tre livelli di gravità delle irregolarità relative alla *governance* e la maggiorazione è calcolata incrementando il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) - nel rispetto di soglie minime prestabilite per ciascun livello: 1° livello: non si applica alcuna maggiorazione di capitale; 2° livello: l'Istituto può applicare una maggiorazione di capitale incrementando il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di almeno

il 10%; 3° livello: l'Istituto può applicare una maggiorazione di capitale incrementando il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di almeno il 20% - sulla base di specifici parametri sintomatici della diversa gravità della situazione deficitaria, che tengono conto, *inter alia*, della complessità del sistema di *governance* adottato dall'impresa, della prevedibile durata dello scostamento, della probabilità/significatività degli effetti negativi sui contraenti e i beneficiari, della misura in cui la deviazione dagli *standard* sia tale da impedire all'impresa di individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare correttamente i rischi a cui è o potrebbe essere esposta e del grado di inaffidabilità delle informazioni rese all'Autorità di vigilanza.

**TITOLO III - Procedimento per l'adozione, modifica e revoca delle decisioni di introdurre maggiorazioni di capitale** – si disciplinano gli aspetti procedurali per l'adozione delle decisioni da parte dell'Istituto in materia di *capital add-on*, declinandone la tempistica e la dialettica con l'impresa. Particolare attenzione viene prestata agli obblighi motivazionali posti in capo all'Istituto sia nella fase di avvio del procedimento, sia in quella successiva di imposizione della misura, funzionali, soprattutto i primi, a garantire la partecipazione procedimentale dell'impresa mediante l'acquisizione di informazioni e osservazioni pertinenti (**artt. 12 e 13**).

In considerazione della natura temporanea della misura e della necessità di assicurarne l'aderenza al profilo patrimoniale e di rischio contingente dell'impresa, si prevede che quest'ultima comunichi all'Istituto, con periodicità trimestrale, gli interventi realizzati per il superamento delle carenze riscontrate e i relativi progressi compiuti (**art. 14**). Per le medesime finalità, dirette ad assicurare l'idoneità e appropriatezza dello strumento, si dispone che l'Istituto proceda, in caso di rilevante mutamento dei presupposti applicativi e comunque almeno una volta all'anno, al riesame della misura al fine di determinarne la conferma, ovvero l'eventuale revoca o modifica (**art. 15**).

**TITOLO IV - Maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato** - si individuano le disposizioni regolamentari applicabili al *capital add-on* di gruppo in attuazione di quanto previsto dall'articolo 216-*septies* del CAP (**art. 16**).

**TITOLO V - Disposizioni finali** - contiene le previsioni relative alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nel bollettino dell'IVASS e sul sito internet dell'Istituto, alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari e alla loro applicabilità a provvedimenti precedentemente adottati (**art. 17**).

## **ANALISI PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE**

### **(c.d. AIR PRELIMINARE)**

Sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 3/2013 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, in particolare degli articoli 5 e 6, comma 2, e tenuto conto dei principi di trasparenza e proporzionalità che sovrintendono il processo regolamentare dell'Istituto, è stata eseguita un'analisi dell'impatto della regolamentazione in argomento nell'ambito della quale sono state esaminate diverse opzioni normative, al fine di formulare soluzioni che rendano efficace l'atto stesso.

L'analisi ha riguardato essenzialmente i criteri individuati dall'articolo 11 per il calcolo delle maggiorazioni di capitale in caso di deviazione dagli *standards* di *governance* di cui all'articolo 47-*sexies*, comma 1, lettera c) del CAP.

#### **1. Scenario di riferimento**

Come evidenziato nella Relazione di presentazione, il *framework* europeo di riferimento in materia di maggiorazioni di capitale si compone di una pluralità di fonti normative che annoverano anche disposizioni di dettaglio direttamente applicabili negli Stati membri dell'Unione (*i.e.*, Atti delegati e ITS). Le norme di rango europeo perseguono la finalità di disciplinare la materia in modo omogeneo per tutti gli Stati membri affinché le misure di *capital add-on* vengano applicate in modo uniforme in tutto il territorio dell'Unione, realizzando quella parità di trattamento tra operatori che la spiccata pervasività delle misure in argomento impone.

Ciò premesso, si ritiene che l'introduzione di disposizioni regolamentari di dettaglio, volte a definire criteri operativi in conformità alla cornice normativa delineata a livello europeo, possa rispondere al duplice obiettivo di assicurare scelte omogenee e conferire adeguata trasparenza all'intero processo.

#### **2. Potenziali destinatari**

L'intervento normativo oggetto della presente valutazione d'impatto è destinato a:

- a) imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana, ad eccezione delle imprese di assicurazione locali di cui al Titolo IV del Codice;
- b) sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
- c) imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana;
- d) ultime società controllanti italiane.

### 3. Obiettivi

Lo schema di Regolamento dà attuazione a disposizioni europee e del CAP caratterizzate da ristretti margini di discrezionalità. I criteri operativi e di calcolo sono stati pertanto disciplinati in un'ottica quanto più possibile basata sui principi (cd. *principle based*) e sono volti a garantire che i requisiti patrimoniali regolamentari riflettano adeguatamente il profilo di rischio globale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione ovvero del relativo gruppo di appartenenza.

Quanto sopra con l'obiettivo congiunto di promuovere la trasparenza dei processi e delle decisioni attraverso la formalizzazione della procedura di imposizione delle misure di *capital add-on*, specificandone altresì le modalità di modifica e revoca.

### 4. Processo di analisi

Nell'ambito del processo di AIR preliminare sono state valutate le principali tematiche e le relative possibili opzioni percorribili ai fini dell'elaborazione dello schema di Regolamento, tenuto conto del principio di proporzionalità che anima il processo regolamentare.

Sono state identificate le tematiche oggetto di particolare riflessione andando a declinare, per le relative opzioni ritenute percorribili, gli impatti ad esse associate.

L'analisi delle opzioni individuate è stata condotta tenendo conto dell'obiettivo di conseguire un approccio armonizzato a livello europeo.

### 5. Tematiche oggetto di valutazione

Sono state sottoposte ad AIR preliminare due tematiche strettamente connesse con la disposizione di cui all'articolo 11, commi 3, 4 e 5 (Criteri per il calcolo della maggiorazione del capitale di cui all'articolo 47-*sexies*, comma 1, lettera c) del CAP), che disciplina i criteri per il calcolo del *capital add-on* nei casi di deviazione dagli *standard* di *governance* qualora la perdita non sia quantificabile in via diretta ai sensi dell'articolo 11, comma 2 dello schema di Regolamento. In particolare sono state analizzate le seguenti tematiche:

- a) il procedimento di calcolo della maggiorazione di capitale, identificando le seguenti opzioni percorribili:
1. non indicare ulteriori dettagli per la determinazione del *capital add-on* conseguente a deviazione dagli *standard* di *governance* rispetto agli Atti delegati - (cd. opzione zero);
  2. indicare ulteriori dettagli per la determinazione del *capital add-on* individuando *soglie minime* per ciascun livello di gravità e, nell'ambito di ciascun livello, specifici elementi qualitativi indicatori della gravità delle carenze riscontrate;
  3. indicare ulteriori dettagli per la determinazione del *capital add-on*, senza introdurre *soglie* ma basandosi unicamente su elementi qualitativi indicatori della gravità delle carenze riscontrate.

b) il valore di riferimento al quale applicare le soglie per il computo del *capital add-on*, identificando le seguenti opzioni percorribili:

1. il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR);
2. il requisito patrimoniale di solvibilità di base (BSCR);
3. il requisito relativo al modulo del rischio operativo.

## 6. Valutazione delle opzioni (impatti positivi e negativi) e individuazione dell'opzione preferita

Con riferimento alle tematiche sopra elencate, sono indicati i principali vantaggi e criticità riconducibili alle alternative regolamentari ritenute percorribili, in modo da motivare adeguatamente la scelta da ultimo individuata, operata tenendo conto del principio di proporzionalità e dell'efficacia dell'azione di vigilanza.

a) Procedimento di calcolo della maggiorazione di capitale

Opzioni	Principali vantaggi	Principali svantaggi
<p>1. Non indicare ulteriori dettagli per la determinazione del <i>capital add-on</i> conseguente a deviazione dagli <i>standard</i> di <i>governance</i> rispetto agli Atti delegati (cd. opzione zero).</p>	<p>a) Massima flessibilità nell'individuazione e valutazione degli indici di gravità e degli elementi pertinenti.</p>	<p>a) Scarsa trasparenza nei confronti del mercato in assenza di parametri quantitativi di riferimento per il calcolo della maggiorazione di capitale.</p> <p>b) Difficoltà di giungere ad una piena armonizzazione delle prassi operative e di assicurare scelte omogenee.</p> <p>c) Indeterminatezza degli indici di gravità, degli elementi valutativi rilevanti e delle maggiorazioni da applicare.</p> <p>d) Mancata declinazione e specificazione dei <i>fattori pertinenti</i> indicati dall'articolo 277 degli Atti delegati, che rappresentano un'elencazione esemplificativa e non esaustiva degli elementi valutativi da tenere in considerazione per l'imposizione di un <i>capital add-on</i> riferito alle carenze di <i>governance</i> (Cfr. par. 2 della Relazione di presentazione).</p>
<p>2. Prevedere ulteriori dettagli per la determinazione del <i>capital add-on</i> conseguente</p>	<p>a) Trasparenza nei confronti del mercato in virtù dell'esplicitazione delle</p>	<p>a) Possibile mancanza di armonizzazione delle prassi</p>



<p>a deviazione dagli <i>standard</i> di <i>governance</i> rispetto alla disciplina degli Atti delegati, con individuazione di tre livelli di gravità, e di soglie percentuali minime.</p>	<p>soglie minimali sulla base delle quali la maggiorazione di capitale viene calcolata.</p> <p>b) Coerenza con quanto previsto dal Considerando (103) degli Atti delegati<sup>1</sup>, in quanto l'imposizione della maggiorazione di capitale non è fissa e prestabilita ma viene determinata - nel rispetto delle soglie minime previste - in maniera adeguata alla situazione patrimoniale e al profilo di rischio dell'impresa sulla base degli indicatori contemplati.</p> <p>c) Trasparente declinazione e specificazione dei <i>fattori pertinenti</i> indicati dall'articolo 277 degli Atti delegati con particolare riferimento agli indici di gravità, agli elementi valutativi rilevanti e alle maggiorazioni da applicare.</p>	<p>operative tra imprese operanti nel mercato UE.</p>
<p>3. Prevedere ulteriori dettagli per la determinazione del capital <i>add-on</i> conseguente a deviazione dagli <i>standard</i> di <i>governance</i> rispetto alla disciplina degli Atti delegati, con individuazione di tre livelli di gravità graduati sulla base di parametri qualitativi, senza fissazione di soglie percentuali minime.</p>	<p>a) Coerenza con il principio dell'armonizzazione europea (cd. <i>level playing field</i>) fra le imprese operanti nel mercato UE.</p> <p>b) Ampia discrezionalità dell'Istituto nella determinazione dell'importo della maggiorazione di capitale, affinché quest'ultimo sia definito in piena aderenza alle situazioni deficitarie contingenti dell'impresa.</p>	<p>a) Scarsa trasparenza nei confronti del mercato in assenza di parametri quantitativi per il calcolo della maggiorazione di capitale.</p> <p>b) Difficoltà di giungere ad una piena armonizzazione delle prassi operative e di assicurare scelte omogenee.</p>

Per i motivi sopra esposti è stata scelta l'**opzione n. 2**. Ciò consente all'Istituto di disporre della discrezionalità necessaria nella determinazione dell'importo della maggiorazione di capitale, affinché quest'ultimo sia definito in misura adeguata rispetto al profilo di rischio e patrimoniale,

<sup>1</sup> Cfr. Considerando (103) degli Atti delegati: "(103) La specificazione delle circostanze in cui possono essere imposte maggiorazioni del capitale e delle metodologie per il loro calcolo dovrebbe garantire che l'uso delle maggiorazioni del capitale sia uno strumento di vigilanza efficace e praticabile per la protezione dei contraenti e dei beneficiari attraverso il calcolo di un requisito patrimoniale di solvibilità che rifletta adeguatamente il profilo di rischio globale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. Le maggiorazioni del capitale hanno un valore numerico positivo. È opportuno che in sede di specificazione delle circostanze si tenga conto anche della necessità di sviluppare approcci coerenti e comuni per circostanze analoghe. A tal fine, percentuali di riferimento e limiti potrebbero essere utilizzati come ipotesi per valutare le deviazioni, ma non dovrebbero sviare dall'obiettivo principale di imporre maggiorazioni del capitale adeguate all'impresa di assicurazione o di riassicurazione in questione."

nonché alle carenze dell'impresa. L'esplicitazione di soglie minime per il computo della maggiorazione assicura inoltre la trasparenza nei confronti del mercato, coniugando il perseguimento dell'obiettivo dell'atto normativo e il contemperamento delle esigenze dei destinatari della disposizione.

b) Individuazione del valore di riferimento al quale applicare le soglie per il computo del capital *add-on*.

Le opzioni percorribili esaminate fanno riferimento ai seguenti parametri: 1) il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), 2) il requisito patrimoniale di solvibilità di base (BSCR) e 3) il requisito relativo al modulo del rischio operativo.

Opzioni	Principali vantaggi	Principali svantaggi
1. SCR	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Base di calcolo di immediata individuazione.</li> <li>b) Riferimento a tutti gli elementi che concorrono alla determinazione del profilo di rischio dell'impresa.</li> <li>c) Coerenza con il riferimento richiamato per altre fattispecie legittimanti il ricorso al <i>capital add-on</i> (articolo 279 degli Atti delegati).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Base di calcolo che include componenti di capitale non immediatamente riconducibili ai processi di business e di <i>governance</i>, quali ad esempio capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite.</li> </ul>
2. BSCR	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Base di calcolo per il rischio operativo minimo e riferimento per gli effetti sui sei macro rischi individuati da <i>Solvency II</i> degli eventuali scostamenti della <i>governance</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Problematiche applicative nel caso di adozione di modelli interni da parte delle imprese.</li> <li>b) Problematiche applicative nella definizione delle soglie.</li> </ul>
3. Requisito relativo al modulo del rischio operativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ricomprende la categoria di rischi che più si avvicina ai rischi di <i>governance</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Problematiche applicative nel caso di adozione di modelli interni da parte delle imprese.</li> <li>b) Problematiche applicative nella definizione delle soglie.</li> </ul>

Per i motivi sopra esposti è stata scelta **l'opzione n.1.**

I valori percentuali delle soglie sul SCR (10% e 20%) sono stati individuati in considerazione di quanto previsto con riguardo allo scostamento minimo del requisito patrimoniale di Solvibilità (*i.e.*, almeno 10 punti percentuali) previsto dall'articolo 47-sexies, comma 1, lettere a) e b) del CAP (articolo 279, comma 1, degli Atti delegati). Per ciascun livello di gravità, fermo restando il valore percentuale minimo di incremento del SCR, l'Istituto può determinare una percentuale di incremento superiore laddove le carenze di *governance* riscontrate lo richiedano. In ogni caso: per il 1° livello non si applica alcuna maggiorazione di capitale; per il 2° livello l'Istituto può applicare una maggiorazione di capitale incrementando il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di almeno

il 10%; per il 3° livello l'Istituto può applicare una maggiorazione di capitale incrementando il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di almeno il 20%.

° ° °

Si ritiene infine che le disposizioni non comportino apprezzabili costi addizionali per le imprese.

**SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MAGGIORAZIONE DEL CAPITALE DI CUI AL TITOLO III, ARTICOLO 47-SEXIES E AL TITOLO XV, ARTICOLO 216-SEPTIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.**

## **L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI**

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private e successive modifiche e in particolare gli articoli 47-*sexies* relativo alla maggiorazione del capitale e l'articolo 216-*septies* relativo alla maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed il regolamento IVASS n. 19 del 15 marzo 2016 sull'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014 e in particolare il Titolo I, Capo X, articoli da 276 a 287 concernenti la maggiorazione di capitale;

VISTO il Regolamento di esecuzione 2015/2012 (UE) della Commissione dell'11 novembre 2015 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure per l'adozione delle decisioni di introdurre, calcolare e sopprimere maggiorazioni di capitale conformemente alla direttiva 2009/138/CE;

VISTO il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, concernente l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

VISTO il regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 recante disposizioni in materia di sistema di governo societario;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alla normativa nazionale prevedendo disposizioni per l'applicazione delle maggiorazioni di capitale;

adotta il seguente

### **REGOLAMENTO**

## INDICE

### **Titolo I - Disposizioni generali**

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)
- Art. 4 (Obiettivo della maggiorazione del capitale)

### **Titolo II Valutazione di uno scostamento significativo e metodologie di calcolo delle maggiorazioni di capitale**

- Art. 5 (Valutazione di uno scostamento significativo)
- Art. 6 (Scostamento significativo per quanto riguarda il requisito patrimoniale di solvibilità)
- Art. 7 (Scostamento significativo per quanto riguarda la *governance*)
- Art. 8 (Scostamento significativo per quanto riguarda gli aggiustamenti al tasso privo di rischio pertinente e le misure transitorie)
- Art. 9 (Criteri per il calcolo delle maggiorazioni di capitale)
- Art. 10 (Criteri per il calcolo della maggiorazione del capitale di cui all'articolo 47-*sexies*, comma 1, lettere a) e b) del Codice)
- Art. 11 (Criteri per il calcolo della maggiorazione del capitale di cui all'articolo 47-*sexies*, comma 1, lettera c) del Codice)

### **Titolo III Procedimento per l'adozione delle decisioni di adozione, modifica e revoca delle maggiorazioni di capitale**

- Art. 12 (Notifica prima dell'adozione di una maggiorazione del capitale)
- Art. 13 (Decisione di adottare una maggiorazione del capitale)
- Art. 14 (Relazione sui progressi compiuti)
- Art. 15 (Riesame della maggiorazione del capitale)

### **Titolo IV Maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato**

- Art. 16 (Valutazione di uno scostamento significativo)

### **Titolo V - Disposizioni finali**

- Art. 17 (Pubblicazione, entrata in vigore e disposizioni transitorie)

## **Titolo I**

### **Disposizioni di carattere generale**

#### **Art. 1**

(Fonti normative)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 47-*sexies*, comma 9 e 216-*septies*, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art. 2**

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. In aggiunta, si intende per:
  - a) “Atti delegati”: Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione;
  - b) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74;
  - c) “Requisito Patrimoniale di Solvibilità”: il requisito calcolato, a livello individuale, secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV-*bis*, Sezione I, II e III, e, a livello di gruppo, secondo le disposizioni di cui all’articolo 216-*ter* e seguenti del Codice e relative disposizioni di attuazione.

#### **Art. 3**

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica alle:
  - e) imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana, ad eccezione delle imprese di assicurazione locali di cui al Titolo IV del Codice;
  - f) sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
  - g) imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana;
  - h) ultime società controllanti italiane. Se tali società sono a loro volta controllate da un’impresa di assicurazione o riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa, o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato membro, le disposizioni si applicano nell’ipotesi in cui l’IVASS applichi la vigilanza a livello del sottogruppo nazionale, ai sensi dell’articolo 220-*bis*, comma 3, del Codice e

dell'articolo 12 delle relative disposizioni di attuazione in materia di vigilanza sul gruppo.

#### Art. 4

(Obiettivo e caratteristiche della maggiorazione di capitale)

1. L'obiettivo dell'applicazione della maggiorazione di capitale è garantire che il requisito patrimoniale di solvibilità di un'impresa assicuri un adeguato livello di protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative e la parità di trattamento tra le imprese medesime.
2. La protezione degli assicurati è garantita da un requisito di capitale che rappresenta correttamente il profilo di rischio dell'impresa. In caso di scostamento tra il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato dall'impresa e quello individuato tenendo conto dell'effettivo profilo di rischio, l'IVASS dispone una maggiorazione di capitale per correggere la situazione di scostamento accertata.
3. L'imposizione della maggiorazione di capitale è una misura eccezionale e di ultima istanza che viene adottata nei confronti dell'impresa nei casi in cui altre misure di vigilanza risultino inefficaci o non idonea sanare le carenze riscontrate in un congruo periodo di tempo. L'eccezionalità della misura è intesa non rispetto al mercato ma alla singola impresa; la situazione di mercato può richiedere l'imposizione di più maggiorazioni di capitale nei confronti di imprese diverse.
4. La maggiorazione di capitale è una misura di carattere temporaneo che produce i suoi effetti finché l'impresa adotta gli interventi necessari a correggere in modo adeguato gli scostamenti rilevati tra il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato dall'impresa e quello individuato tenendo conto dell'effettivo profilo di rischio.

## Titolo II

### **Valutazione di uno scostamento significativo e metodologie di calcolo delle maggiorazioni di capitale**

#### Art. 5

(Valutazione dei presupposti)

1. L'IVASS, sulla base delle informazioni disponibili, all'esito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-*quinquies* del Codice, valuta la sussistenza e la significatività dei presupposti per l'imposizione di una maggiorazione di capitale, ai sensi dell'articolo 47-*sexies* del Codice.
2. Ai fini della valutazione degli scostamenti significativi, l'IVASS tiene conto di tutti gli elementi rilevanti e di quanto previsto dal Capo X, Sezione I, degli Atti delegati.

#### Art. 6

(Scostamento significativo per quanto riguarda il requisito patrimoniale di solvibilità)

1. L'IVASS, ai fini dell'articolo 47-*sexies*, comma 1, lettere a) e b), del Codice tiene conto di tutti i fattori pertinenti, ivi inclusi quelli previsti dall'articolo 276 degli Atti delegati.

#### Art. 7

(Scostamento significativo per quanto riguarda la *governance*)

1. L'IVASS, ai fini dell'articolo 47-*sexies*, comma 1, lettera c) del Codice verifica l'esistenza di una significativa deviazione dagli standard di *governance* stabiliti dal Titolo III, Capo I, Sez. II, articoli da 30 a 35-*ter* del Codice e dal Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 e dalla pertinente normativa secondaria emanata dall'IVASS in materia di sana e prudente gestione dell'impresa.
2. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione di capitale l'IVASS tiene conto delle maggiorazioni di capitale imposte in precedenza per scostamenti comparabili di altre imprese con profili di rischio analoghi, conformemente a quanto disposto dall'articolo 286 degli Atti delegati.

#### Art. 8

(Scostamento significativo per quanto riguarda gli aggiustamenti al tasso privo di rischio pertinente e le misure transitorie)

1. L'IVASS, ai fini dell'articolo 47-*sexies*, comma 1, lettera d), del Codice tiene conto di tutti i fattori pertinenti, ivi inclusi quelli previsti dall'articolo 278 degli Atti delegati.
2. In relazione all'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-*quinquies*, all'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-*septies* e alle misure transitorie di cui agli articoli 344-*novies* e 344-*decies* del Codice, l'IVASS può imporre una maggiorazione del capitale solo in circostanze in cui lo scostamento dalle ipotesi sottese è di natura temporanea e non giustifica la revoca dell'autorizzazione da parte dell'IVASS per l'utilizzo dell'aggiustamento o della misura transitoria.

#### Art. 9

(Criteri per il calcolo della maggiorazione del capitale)

1. L'IVASS calcola le maggiorazioni di capitale utilizzando le metodologie previste dal Capo X, Sezione 2, degli Atti delegati.

#### Art. 10

(Criteri per il calcolo della maggiorazione del capitale di cui all'articolo 47-*sexies*, comma 1, lettere a) e b) del Codice)

1. Nel caso di scostamenti rilevati ai sensi dell'articolo 47-*sexies*, comma 1, lettere a) e b) del Codice, l'IVASS calcola la maggiorazione di capitale in modo tale che i requisiti per la calibrazione del requisito patrimoniale di solvibilità siano coerenti con l'articolo 45-*ter*, commi 3 e 4, del Codice. La maggiorazione del capitale è calcolata come la differenza tra il requisito patrimoniale di solvibilità modificato per riflettere il profilo di rischio effettivo e il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato dall'impresa.

#### Art. 11

(Criteri per il calcolo della maggiorazione del capitale di cui all'articolo 47-*sexies*, comma 1, lettera c) del Codice)

1. Nel caso di scostamenti rilevati ai sensi dell'articolo 47-*sexies*, comma 1, lettera c) del Codice, l'IVASS calcola la maggiorazione di capitale tenendo conto dei fattori di cui all'articolo 277 degli Atti delegati secondo quanto disposto dai commi da 2 a 5.
2. Nel caso in cui la perdita finanziaria che l'impresa potrebbe subire a seguito della deviazione dagli standard di *governance* di cui all'articolo 7 sia quantificabile in via diretta, la maggiorazione di capitale è almeno pari a detta perdita.
3. Nel caso in cui non sia possibile quantificare la perdita finanziaria attesa a seguito della deviazione dagli standard di *governance* di cui all'articolo 7, la maggiorazione di capitale è calcolata secondo i commi 4 e 5.
4. L'IVASS valuta la deviazione dagli standard derivante dall'inadeguata o mancata attuazione di un obbligo inerente al sistema di *governance* e:
  - a. non applica alcuna maggiorazione di capitale se si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:
    - i. il sistema di *governance* è nel complesso soddisfacente anche se presenta taluni elementi di debolezza circoscritti a limitate aree, che possono richiedere l'adozione di interventi specifici al fine di preservare gli equilibri aziendali e l'andamento della situazione complessiva dell'impresa;
    - ii. gli interventi specifici volti a sanare le carenze riscontrate possono essere adottati in modo tempestivo entro un anno dalla rilevazione degli elementi di debolezza;
    - iii. gli effetti negativi sui contraenti e sui beneficiari di tali elementi di debolezza sono poco probabili e non significativi.
  - b. può applicare una maggiorazione di capitale, incrementando il requisito patrimoniale di solvibilità di almeno il 10%, se non si verificano una o più condizioni di cui alla lettera a. o il sistema di *governance* è ritenuto nel

- complesso non soddisfacente e emergono elementi di problematicità diffusi ovvero riguardanti profili rilevanti della gestione, tali da richiedere l'attivazione immediata di interventi correttivi al fine di evitare ripercussioni sul rispetto della normativa di riferimento, sui livelli di rischio e sull'equilibrio complessivo dell'impresa;
- c. può applicare una maggiorazione di capitale, incrementando il requisito patrimoniale di solvibilità di almeno il 20%, se il sistema di *governance* è nel complesso anomalo o fortemente anomalo per effetto della presenza di uno o più dei seguenti elementi:
- i. livelli di rischio particolarmente elevati non fronteggiati da efficaci presidi di governo, organizzativi e gestionali;
  - ii. disfunzioni organizzative e gestionali particolarmente significative e che determinano effetti protratti nel tempo;
  - iii. gravi e ripetute irregolarità e/o violazioni della normativa;
  - iv. diffusa e prolungata inaffidabilità delle informazioni rese all'Autorità di vigilanza.
5. La misura della maggiorazione di capitale, nell'ambito degli intervalli di cui ai punti b. e c. del comma 4, è individuata dall'IVASS tenendo conto, ove applicabili, dei seguenti indici di rischiosità crescente:
- a. la complessità del sistema di *governance*, semplificato, ordinario o rafforzato, che l'impresa è tenuta ad adottare ai sensi della lettera IVASS al mercato del 5 luglio 2018;
  - b. la durata prevista dello scostamento dagli standard normativi a partire dalla data di comunicazione del provvedimento di cui all'articolo 13;
  - c. gli effetti negativi sui contraenti e i beneficiari sono probabili e/o significativi;
  - d. la misura in cui la deviazione dagli standard sia tale da impedire all'impresa di individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare correttamente i rischi a cui è o potrebbe essere esposta;
  - e. il grado di inaffidabilità delle informazioni rese all'Autorità di vigilanza.

### **Titolo III**

#### **Procedimento per l'adozione, modifica e revoca delle decisioni di introdurre maggiorazioni di capitale**

##### Articolo 12

(Comunicazione dell'intenzione di imporre una maggiorazione del capitale)

1. L'IVASS avvia il procedimento per l'applicazione della maggiorazione del capitale dando comunicazione all'impresa interessata dell'intenzione di adottare la misura e indicandone le ragioni, ai sensi dell'art. 1, par. 1 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2012.

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 l'impresa può inviare osservazioni e fornire, ove richiesto, informazioni.

#### Articolo 13

(Decisione di introdurre una maggiorazione del capitale)

1. L'IVASS, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della risposta dell'impresa, esamina le osservazioni e le informazioni fornite. Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento n. 7/2014, l'IVASS può sospendere per una sola volta il termine per acquisire ulteriori informazioni.
2. Effettuate le proprie valutazioni, e comunque non oltre la scadenza del termine di cui al comma 1, l'IVASS adotta il provvedimento motivato con cui dispone la maggiorazione e lo comunica all'impresa.
3. Nei casi in cui l'impresa sia parte di un gruppo, la decisione di cui al comma 2 è comunicata anche alla società di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).
4. La decisione di introdurre una maggiorazione del capitale indica:
  - a. le ragioni dell'introduzione della maggiorazione del capitale;
  - b. la metodologia di calcolo della maggiorazione del capitale e il relativo importo;
  - c. la data a decorrere dalla quale la maggiorazione del capitale è applicabile;
  - d. se del caso, il termine entro il quale l'impresa deve eliminare le carenze che hanno portato a introdurre la maggiorazione del capitale;
  - e. se del caso, il contenuto e la frequenza della relazione sui progressi compiuti ai sensi dell'articolo 14 del presente Regolamento.
5. L'impresa applica la maggiorazione del capitale dalla data di comunicazione del provvedimento in occasione delle comunicazioni relative ai modelli quantitativi annuali e trimestrali, previsti dall'art. 304, par. 1, lettera d), del Regolamento Delegato (UE) n. 2015/35.
6. L'impresa dà informativa ai terzi dell'imposizione di una maggiorazione del capitale nell'ambito della pubblicazione della Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria, come previsto all'articolo 47-*septies*, comma 5, del Codice.

#### Articolo 14

(Relazione sui progressi compiuti)

1. L'impresa informa l'IVASS su base trimestrale in merito ai progressi compiuti nell'eliminare le carenze che hanno condotto all'introduzione della maggiorazione del capitale e in merito alle misure pertinenti adottate.

#### Articolo 15

(Riesame della maggiorazione di capitale)

1. L'IVASS riesamina la maggiorazione del capitale imposta se le circostanze che hanno condotto alla sua introduzione sono mutate in misura rilevante e, comunque, almeno una volta all'anno.
2. In esito a detto riesame l'IVASS mantiene, modifica o revoca la maggiorazione di capitale imposta. In caso di modifica, si applica l'articolo 12 del presente Regolamento. In caso di revoca, la decisione è comunicata senza indugio all'impresa con l'indicazione della data di decorrenza.

#### **Titolo IV**

### **Maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato**

#### **Art. 16**

(Maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato)

1. L'IVASS, sulla base delle informazioni disponibili, anche all'esito del processo di controllo prudenziale, valuta la sussistenza sotto il profilo sostanziale dei presupposti per l'imposizione di una maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato ai sensi dell'articolo 216-*septies* del Codice.
2. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al Titolo I, II e III del presente Regolamento.

#### **Titolo V - Disposizioni finali**

#### **Art. 17**

(Pubblicazione, entrata in vigore e disposizioni transitorie)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito *internet* dell'IVASS ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai fini del riesame, della revoca e della modifica dei provvedimenti di maggiorazione di capitale precedentemente adottati.